

CONVENZIONE QUADRO DI COLLABORAZIONE

tra:

Politecnico di Milano (di seguito denominato anche Politecnico) con sede in Piazza Leonardo Da Vinci N.32, 20133 Milano, Codice Fiscale 80057930150 e P.IVA 04376620151, rappresentato dalla Rettrice pro-tempore Prof.ssa Donatella Sciuto

E

Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), con sede legale in via del Quirinale, 28-00187 - Roma - Codice fiscale 92069980800 - rappresentata dal Direttore pro-tempore Prefetto Bruno Corda, nato a Sassari il 19/08/1957, (d'ora innanzi denominata "Agenzia")
Qui di seguito denominate anche "Parte" e congiuntamente "Parti".

PREMESSO CHE

-l'Agenzia e il Politecnico intendono istituire un rapporto di collaborazione continua al fine di:

- a) contribuire alla formazione di studenti e laureati particolarmente qualificati, collaborando all'elaborazione degli insegnamenti attivati presso il Politecnico, attraverso l'utilizzo delle proprie strutture;
- b) contribuire allo svolgimento di studi e ricerche volti all'innovazione tecnologica nei campi di propria competenza;
- c) garantire un elevato livello culturale del proprio personale, favorendone l'aggiornamento professionale attraverso proficue collaborazioni;

- il Politecnico, visto il D.P.R. n.382 dell'11/07/1980, artt. 27, 66 e 92, intende favorire le iniziative tendenti a migliorare e completare la

formazione accademica e professionale degli studenti, anche mediante la sperimentazione di nuove modalità didattiche e lo svolgimento di attività integrative che possano prevedere l'utilizzazione di attrezzature e servizi logistici esterni, nonché le collaborazioni in attività di ricerca per innovazioni tecnologiche.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO

La presente Convenzione quadro ha per oggetto la collaborazione, con modalità da concordarsi, nelle seguenti aree tematiche di reciproco interesse:

- Valorizzazione del patrimonio immobiliare
- Valorizzazione del territorio
- Approfondimenti propedeutici alla gestione, valorizzazione, rigenerazione e riuso dei beni immobili sequestrati e confiscati
- Attività formative
- Attività culturali e di sensibilizzazione sociale sul tema dei beni immobili sequestrati e confiscati.

Le Parti potranno individuare, nel periodo di vigenza della presente Convenzione quadro, ulteriori aree tematiche da sviluppare e, nell'ambito di queste, le attività da avviare congiuntamente con modalità da concordarsi.

L'Agenzia e il Politecnico collaboreranno, altresì, sul piano tecnico-scientifico rendendosi disponibili a valutare ipotesi di partecipazione congiunta a bandi nazionali e/o internazionali di sostegno finanziario a progetti, ai fini dell'ammissione al finanziamento di progetti specifici di interesse comune.

Art. 2 - INIZIATIVE/ATTIVITA'

L'Agenzia e il Politecnico metteranno a disposizione, con modalità da concordarsi, nelle proprie sedi ritenute più idonee all'occorrenza, attrezzature e competenze tecnico-scientifiche per lo svolgimento delle attività di cui al punto a) delle premesse della presente convenzione quadro, nei limiti della relativa disponibilità e tenuto conto primariamente delle attività proprie delle Parti contraenti, con particolare riguardo tra l'altro:

- allo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea;
- all'esecuzione di studi e ricerche a completamento delle attività didattiche;
- all'integrazione dello svolgimento di esercitazioni di progetto e laboratorio;
- a favorire lo svolgimento di stage/tirocini formativi ai sensi della relativa normativa vigente;
- a favorire l'attivazione di borse di studio di dottorato ai sensi della relativa normativa vigente;
- all'organizzazione di visite di studenti e di gruppi di studenti;
- all'organizzazione di incontri e seminari per approfondire temi specifici.

Art. 3 - COLLABORAZIONI

L'Agenzia e il Politecnico, ciascuno per la sua parte, favoriranno le collaborazioni nelle attività di cui ai punti delle premesse della presente Convenzione quadro.

Art. 4 - REFERENTI SCIENTIFICI

Il Referente Scientifico della presente Convenzione per il Politecnico è la Prof.ssa Marzia Morena.

Il Referente per l’Agenzia è la Dott.ssa Simona Ronchi, Dirigente della sede secondaria di Milano.

Art. 5 - ATTI E/O CONTRATTI SPECIFICI

Per ogni iniziativa e/o attività della presente Convenzione l’Agenzia e il Politecnico concorderanno gli appositi atti e/o accordi specifici che, fermo restando le disposizioni previste dalla presente Convenzione ne regolamenteranno i dettagli.

Art. 6 - DURATA

La presente Convenzione quadro ha la durata di tre anni dalla data della stipula ed è escluso il rinnovo tacito.

Il rinnovo, per un periodo di pari durata, può essere chiesto per iscritto entro tre mesi dalla scadenza da una delle due Parti e per avere effetto deve essere accettato per iscritto dall'altra Parte entro 60 giorni dalla data della suddetta richiesta

Art. 7 - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni. Ulteriori aspetti legati alla sicurezza verranno esplicitati negli atti e/o accordi specifici di cui al precedente Art.5.

Art. 8 - ONERI FINANZIARI

Dalla presente Convenzione non conseguirà al Politecnico e all' Agenzia alcun onere finanziario, salvo quelli che saranno determinati negli appositi atti e/o accordi specifici di cui al precedente Art. 5, da concordare in base alla normativa e ai regolamenti vigenti delle Parti contraenti previa approvazione dei competenti organi delle stesse, e salvo gli oneri finanziari di cui al successivo art. 13.

Art. 9 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le Parti stabiliscono quale principio generale che nel caso in cui le stesse conseguano in comune risultati degni o meno di protezione mediante diritti di proprietà intellettuale o industriale, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

Nel caso in cui le Parti dovessero concordare che parte dei risultati generati dalle attività oggetto della presente convenzione quadro abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale o industriale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle Parti secondo i propri regolamenti e le norme in vigore.

Art. 10 - RISERVATEZZA

Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, e identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui alla presente Convenzione. Tale obbligo rimarrà in vigore fino ai tre anni successivi alla conclusione della presente convenzione quadro.

Le Parti saranno ritenute responsabili in caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo 10 solo in caso di dolo o colpa grave.

Art. 11 - DIVIETO DI CITARE LE PARTI A SCOPI PUBBLICITARI

Il Politecnico e l'Agenzia non potranno essere citati in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potranno mai essere citati a scopi pubblicitari.

Art. 12 - FORO COMPETENTE

Le Parti contraenti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla validità, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione quadro.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, le Parti indicano il Foro di Roma quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione quadro.

Art. 13 - BOLLO E REGISTRAZIONE

La presente Convenzione quadro, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura del Politecnico, titolare dell'aut. Min. nr. 392144/92 del 20/04/1993, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.4.1986 n. 131.

Art. 14 - PRIVACY

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti o comunque raccolti nell'ambito della formalizzazione della presente Convenzione quadro vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa, in conformità con le disposizioni di cui al di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (General Data Protection Regulation, "GDPR"),

Le Parti si riservano di intervenire per la puntuale disciplina del trattamento dei dati personali nella formalizzazione degli atti e/o contratti specifici di cui al precedente Art.5 che potranno essere successivamente formalizzati.

Art. 15 - FIRMA DIGITALE

La presente convenzione quadro è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti.

Data dell'ultima firma digitale.

Per il Politecnico di Milano

La Rettrice

Prof.ssa Donatella Sciuto

Firmato digitalmente da: DONATELLA
SCIUTO

Organizzazione:
POLITECNICO DI

MILANO/80057930150

Data/Ora: 02/07/2024 10:34:39

**Agenzia Nazionale per
l'amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata (ANBSC)**

Il Direttore

Prefetto Bruno Corda

BRUNO
CORDA
08.07.2024
17:38:05
GMT+01:00

